



REGOLAMENTO RSA/RA COMUNALE EX ONPI

[APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 14 DEL 07/04/2017, MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 33 DEL 28/07/2025]

ART. 1 (Mission e gestione)

La RSA/RA Comunale per anziani è inserita nella rete dei servizi socio-sanitari di zona e persegue la massima integrazione con il territorio.

L'obiettivo primario è quello di fornire un'assistenza qualificata e personalizzata ad anziani autosufficienti e non autosufficienti, garantendo un adeguato ambiente di vita, basato su un clima sereno e familiare, ed il benessere delle persone che vi risiedono. La RSA Comunale ex ONPI è una struttura sociale, aperta e flessibile ai bisogni ed alle esigenze dei cittadini e del territorio.

La Struttura è gestita dal Comune di Sarteano ed è inserita all'interno del Settore Servizi alla Persona.

Il Comune di Sarteano, nella gestione della Residenza si pone l'obiettivo del miglioramento continuo dei

servizi, mettendo al centro della propria azione la persona ed i suoi bisogni.

La struttura è inserita nel portale Regionale dedicato all'offerta residenziale Toscana (Portale Regionale delle RSA) di cui al punto 6) della DGR n. 398/2015 in cui sono disponibili le informazioni della struttura e la disponibilità dei posti letto.

ART. 2 (Direzione della struttura)

Le funzioni di Direttore della Residenza sono assegnate al Responsabile del Settore Servizi alla Persona, in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente. Il medesimo ha il compito di organizzazione e gestione, in base alle risorse assegnate, delle attività e di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e del personale, e di curare il collegamento di tipo tecnico con le altre realtà territoriali. Indirizza e controlla l'attività dei soggetti appaltatori dei servizi e coordina l'attività sociale e amministrativa della struttura.

Il Direttore inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari e l'assistito e per i competenti servizi sociosanitari che lo hanno in carico

ART. 3 (Servizi residenziali offerti)

La struttura favorisce il mantenimento dei contatti dell'anziano con l'ambiente di provenienza. Persegue l'integrazione massima del residente nel contesto socio-ambientale nel quale è inserita.

A questo scopo opera in stretto raccordo con le altre strutture sociali ed i diversi soggetti del territorio. I servizi offerti sono:

 RESIDENZA PER ANZIANI per autosufficienti (RA - Residenza Assistita) e per non autosufficienti (RSA - Residenza Sanitaria Assistenziale). L'ospitalità può essere temporanea o vitalizia.

La struttura è aperta tutto l'anno, pertanto i servizi di cui sopra sono erogati per tutti i giorni della settimana.

ART. 4 (Tipologia d'ospitalità e utenti)

La struttura è autorizzata al funzionamento per n. 42 posti per non autosufficienti in RSA e n. 18 per non autosufficienti in RA ed offre le seguenti tipologie di ospitalità:

- autosufficienti e non autosufficienti;
- carattere temporaneo o vitalizio,
- posti non autosufficienti gestiti tramite accordo con l'Azienda Usl e Sds per persone in possesso del titolo d'acquisto
- · posti privati

Sono ammissibili ai servizi erogati gli anziani di ambo i sessi che avanzino la relativa domanda. L'ammissione può essere chiesta dai servizi sociali competenti o dai singoli interessati, secondo la tipologia di ospitalità richiesta.

Possono essere assistiti:

- anziani ultrasessantacinquenni e persone di età inferiore a sessantacinque anni con patologie degenerative assimilabili al decadimento senile, valutati non autosufficienti ed in possesso di Progetto Assistenziale Personalizzato residenziale e titolo di acquisito per modulo "non autosufficienza stabilizzata, tipologia base";
- anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti privati
- anziani autosufficienti

Le tipologie di ammissione sono diverse secondo il servizio prescelto.

RSA:

- Posti gestiti in base alla stipula di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni in favore di anziani non autosufficienti in sostituzione della convenzione in materia di strutture residenziali per anziani; Posti privati RA:
- Possono accedere persone autosufficienti, in possesso della certificazione medica attestante la condizione di autosufficienza o della Valutazione della UVM, sia privatamente che su proposta del servizio sociale territoriale.

ART. 5 (Ammissioni)

Le domande devono essere corredate della documentazione richiesta dalla direzione e firmate dall'interessato o da chi ne esercita la tutela o la potestà o dai familiari/terzi. Dai medesimi soggetti all'ingresso deve essere firmato un contratto di ospitalità con il quale tra l'altro si accetta il regolamento della struttura e si sottoscrive l'impegno al pagamento della retta.

Le domande dei possessori di titolo d'acquisto hanno priorità rispetto alle domande di "privati".

ART. 6

(Posti ex Accordo contrattuale tra soggetti pubblici e gestore della struttura)

Nell'ambito dell'accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni in favore di anziani non autosufficienti, in sostituzione dello schema tipo di convenzione in materia di strutture residenziali per anziani approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 5 del 15/01/1991, di cui alla Deliberazione G.R.T. 995 del 11/10/2016, l'A.USL e la Sds si avvalgono della struttura per l'erogazione di prestazioni di assistenza sociosanitaria residenziale, permanente, temporanea o con carattere d'urgenza, per anziani ultrasessantacinquenni e per persone di età inferiore a sessantacinque anni con patologie degenerative assimilabili al decadimento senile, valutati non autosufficienti ed in possesso di:

- 1. Progetto Assistenziale Personalizzato residenziale;
- 2. Titolo di acquisito per modulo "non autosufficienza stabilizzata, tipologia base".

L'assistito, in possesso del Progetto Assistenziale Personalizzato, dal momento della comunicazione del diritto al titolo d'acquisto da parte dei competenti servizi sociosanitari territoriali, effettuata secondo le modalità concordate nella documentazione progettuale, ha 10 giorni lavorativi di tempo per indicare la struttura prescelta tra quelle accreditate e firmatarie del presente accordo, riportate nel Portale regionale dell'offerta residenziale toscana e per comunicare la scelta ai servizi competenti.

I servizi competenti, attraverso gli uffici preposti, ricevuta la comunicazione della struttura prescelta da parte dell'assistito o suo legale rappresentante, autorizzano l'ospitalità presso la stessa entro i successivi 2 giorni lavorativi.

La data di ingresso viene concordata tra assistito, servizi competenti e struttura prescelta e deve essere fissata entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione all'assistito della disponibilità del titolo di acquisto da parte dei servizi competenti.

L'ammissione dell'assistito nella residenza è confermata dall'invio alla struttura e all'assistito (o suo legale rappresentante), prima dell'ingresso, di un'impegnativa/modulo. Esso riporta, tra le informazioni necessarie anche:

- il Progetto Assistenziale Personalizzato contenente l'indicazione del periodo programmato e l'eventuale data di rivalutazione;
- le schede e le scale previste dalle procedure per la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno debitamente compilate;
- il corrispettivo sanitario del titolo d'acquisto
- il corrispettivo sociale del titolo d'acquisto

La struttura, entro un giorno lavorativo dall'inserimento, dovrà confermare l'avvenuta immissione ai Servizi competenti.

ART. 7 (Retta)

Per le prestazioni a favore di persone non autosufficienti, la Residenza riceverà una retta giornaliera formata dalla quota di parte sociale e dalla quota di parte sanitaria.

La quota di parte sociale, viene stabilita dalla Giunta Comunale e può essere rivista periodicamente.

Per le prestazioni a favore di assistiti non autosufficienti di cui all'accordo ex art. 6, in possesso del titolo d'acquisto, la Struttura riceve un corrispettivo composto da una quota sanitaria determinata dalla Regione Toscana a carico del Servizio Sanitario e da una quota sociale in tutto o in parte a carico e corrisposta dall'assistito, secondo quanto stabilito dai regolamenti zonali in materia di compartecipazione ai costi delle prestazioni sociosanitarie.

La Retta sociale sarà a carico dell'interessato e\o dei familiari e/o dell'Azienda Sanitaria Locale e\o Comune o Società della Salute che ha promosso l'ammissione iniziale, in base a quanto stabilito dal soggetto pubblico che ha autorizzato il ricovero.

La revisione della compartecipazione della retta sociale viene effettuata dai soggetti che hanno autorizzato l'ammissione.

ART. 8 (Quota sociale a carico dell'assistito)

L'ammissione dell'assistito nella struttura è confermata dall'impegnativa/modulo (atto con cui l'A.USL o la Società della Salute definisce l'ammissione), con cui è stabilito anche il corrispettivo sociale del titolo d'acquisto e dell'eventuale compartecipazione del Comune di residenza o dell'A.USL.

Al momento dell'ammissione i residenti o amministratori di sostegno o tutori e/o i parenti devono firmare un apposito atto (contratto d'ospitalità).

Il residente ed i parenti si impegnano a garantire, in modo solidale, il pagamento delle quote stabilite a loro carico.

A garanzia del corretto pagamento della quota di retta a carico del residente, è richiesto a titolo di deposito cauzionale infruttifero, due mensilità anticipate determinate in base alla quota sociale posta a loro carico.

Tale onere può essere assolto anche tramite costituzione di fidejussione bancaria per una somma equivalente.

Nel caso si tratti di assistiti in regime di ricovero temporaneo programmato per un periodo non superiore a 60 giorni, il deposito cauzionale è fissato in misura pari al 30% della quota sociale complessiva.

Il deposito o fidejussione resta fermo fino alla copertura totale dell'ultima retta di degenza e relativi conguagli.

La misura di tale anticipazione potrà essere annualmente conguagliata in relazione agli eventuali aggiornamenti della quota sociale successivamente determinati.

Il pagamento della quota a carico dei residenti e/o familiari, a favore del Comune di Sarteano, può essere effettuato con delega bancaria e sarà riscossa dalla Residenza, previa fatturazione mensile, tramite la Tesoreria.

La fatturazione verrà effettuata, di norma, entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Le fatture verranno consegnate alle banche incaricate, ai residenti o spedite al domicilio del familiare o amministratore di sostegno di riferimento. Il pagamento da parte del residente e\o parenti deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese in cui è stata depositata la fatturazione, di cui sopra, dopodiché trascorso detto termine, nel caso di mancato pagamento, dal 1° giorno del mese successivo verranno applicati gli interessi di mora ragguagliati al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 3 punti.

Qualora la retta a carico dei soggetti di cui sopra non venisse corrisposta interamente entro sei mesi dalla fatturazione potranno essere promosse le dimissioni del residente, salvo il recupero legale delle somme dovute maggiorate dei relativi interessi.

Non potranno essere considerate prestazioni da includere nel costo della retta e come tali non potranno essere imposte unilateralmente ai residenti o familiari con impegnativa separata, gli interventi sanitari e sociali facenti carico al servizio sanitario nazionale e ai servizi sociali del territorio.

In casi particolari, per garantire l'approvvigionamento dei farmaci, per dar corso alle prescrizioni ritenute utili per la salute e per effettuare le spese ritenute utili per il benessere generale di ogni singolo residente, la Residenza potrà anticipare le somme necessarie, con la possibilità anche di usufruire del fondo Economale nel caso in cui le medesime siano urgenti, recuperando dette spese a carico del residente nella fatturazione mensile della retta.

La struttura, su richiesta degli assistiti, provvede al rilascio di attestazione relativa ai costi per spese sanitarie a carico delle persone accolte, ai fini della fruibilità delle agevolazioni previste dalle normative fiscali vigenti in materia.

ART. 9 (Quota sociale a carico dei Comuni/Sds)

La Residenza, fattura entro il giorno dieci del mese successivo la quota parte della retta a carico della A.USL e dei Comuni di residenza alla Società della Salute, precisando il periodo di riferimento.

La Società della Salute si impegna ad effettuare i pagamenti entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

ART. 10 (Quota di parte Sanitaria)

La Residenza fattura entro il giorno dieci del mese successivo la quota sanitaria specificando le giornate di ospitalità e le giornate di assenza.

Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata.

Relativamente a detta quota la Residenza non può richiedere anticipazioni all'utente, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardo o di mancato pagamento da parte dell'Azienda Sanitaria Locale che ha assunto l'impegno a corrisponderla.

La quota sanitaria è richiesta, all'Azienda Sanitaria Locale di residenza dell'utente all'atto di ricovero. La quota sanitaria viene corrisposta per i residenti non autosufficienti in possesso del titolo d'acquisto dal momento dell'ammissione nella struttura, a seguito di preventiva autorizzazione da parte della Azienda Sanitaria Locale di residenza della persona al momento del ricovero o del riconoscimento.

La Residenza compila, come da accordo regionale, la nota per i medici di medicina generale che effettuano gli accesi programmati nella struttura. L'Azienda Sanitaria Locale interessata non corrisponde la quota Sanitaria alla Residenza nei giorni in cui l'anziano non autosufficiente è ricoverato in ospedale o in una struttura convenzionata.

ART. 11 (Posti privati per persone non autosufficienti)

Per i posti privati, non coperti da ospiti in possesso del titolo d'acquisto, la graduatoria è gestita direttamente dalla struttura. In tal caso la priorità è assegnata secondo la data della presentazione della domanda (fa fede la data di protocollo di arrivo). Le richieste di ammissione degli anziani residenti nel Comune di Sarteano hanno la priorità rispetto alle altre.

La retta è assunta integralmente a carico del soggetto interessato, dei familiari o del tutore.

Al momento dell'ammissione i residenti o amministratori di sostegno o tutori e/o i parenti devono firmare un apposito atto (contratto d'ospitalità).

Il residente ed i parenti si impegnano a garantire, in modo solidale, il pagamento delle quote stabilite a loro carico.

A garanzia del corretto pagamento della quota di retta a carico del residente, è richiesto a titolo di deposito cauzionale infruttifero, due mensilità anticipate determinate in base alla quota sociale posta a loro carico

Tale onere può essere assolto anche tramite costituzione di fidejussione bancaria per una somma equivalente.

Il deposito o fidejussione resta fermo fino alla copertura totale dell'ultima retta di degenza e relativi conguagli.

La misura di tale anticipazione potrà essere annualmente conguagliata in relazione agli eventuali aggiornamenti della quota sociale successivamente determinati.

Il pagamento della quota a carico dei residenti e/o familiari, a favore del Comune di Sarteano, può essere effettuato con delega bancaria e sarà riscossa dalla Residenza, previa fatturazione mensile, tramite la Tesoreria.

La fatturazione verrà effettuata, di norma, entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Le fatture verranno consegnate alle banche incaricate, ai residenti o spedite al domicilio del familiare o amministratore di sostegno di riferimento. Il pagamento da parte del residente e\o parenti deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese in cui è stata depositata la fatturazione, di cui sopra, dopodiché trascorso detto termine, nel caso di mancato pagamento, dal 1° giorno del mese successivo verranno applicati gli interessi di mora ragguagliati al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 3 punti.

Qualora la retta a carico dei soggetti di cui sopra non venisse corrisposta interamente entro sei mesi dalla fatturazione potranno essere promosse le dimissioni del residente, salvo il recupero legale delle somme dovute maggiorate dei relativi interessi.

ART. 12 (Posti in RA per persone autosufficienti)

Le procedure per l'immissione della persona autosufficientenella struttura sono così regolamentate:

a.1) persona autosufficiente, in regime privato:

La persona inoltra domanda in carta semplice alla Struttura, su apposito modulo predisposto dalla stessa, corredata da certificazione medica attestante la condizione di autosufficienza o della Valutazione della competente UVM.

All'ingresso deve essere firmato un contratto di ospitalità con il quale tra l'altro si accetta il regolamento della struttura e si sottoscrive l'impegno al pagamento della retta

A garanzia del corretto pagamento della retta, è richiesto a titolo di deposito cauzionale infruttifero, due mensilità anticipate determinate in base alla quota sociale posta a loro carico.

Tale onere può essere assolto anche tramite costituzione di fidejussione bancaria per una somma equivalente.

a.2) persona autosufficiente con inserimento su proposta dei servizi sociali:

Il servizio sociale inoltra alla Struttura relazione/proposta contenente tra l'altro l'indicazione delle modalità di pagamento della retta con la quota a carico della persona da inserire e l'eventuale quota a carico del Comune di residenza.

In caso di compartecipazione alla spesa da parte del Comune di residenza dovrà essere trasmessa copia dell'atto con cui è stato assunto impegno di spesa per la compartecipazione al pagamento della retta sociale per tutto il periodo di accoglienza del richiedente.

All'ingresso deve essere firmato un contratto di ospitalità con il quale tra l'altro si accetta il regolamento della struttura e si sottoscrive l'impegno al pagamento della retta

A garanzia del corretto pagamento della retta di propria spettanza, è richiesto a titolo di deposito cauzionale infruttifero, due mensilità anticipate determinate in base alla quota sociale posta a loro carico.

Tale onere può essere assolto anche tramite costituzione di fidejussione bancaria per una somma equivalente.

La persona ammessa come autosufficiente viene dimessa qualora diventi non autosufficiente.

Potrà rimanere in struttura solo se, in caso di posti disponibili, venga presentata domanda di ammissione nei posti privati, accettandone la relativa retta o se in possesso del PAP e del titolo d'acquisto.

ART. 13 (Ricovero ospedaliero e altre assenze)

Il riconoscimento e conseguente pagamento della quota sanitaria da parte dell'Azienda Usl verrà sospeso dal giorno di ricovero ospedaliero dell'assistito e sarà nuovamente corrisposta dal giorno di dimissione ospedaliera e reinserimento in struttura

Per quanto riguarda la quota sociale, per ogni giorno di assenza per ricovero ospedaliero o assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia non superiori a 7 giorni nell'anno, verrà riconosciuto alla struttura il 70% della quota sociale.

In caso di assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia superiori a 7 giorni è possibile concordare con la struttura il mantenimento del posto con oneri stabiliti nel 90 % sulla quota sociale a carico dell'assistito

ART. 14 (La carta dei servizi e la gestione)

La Carta dei Servizi, approvata dalla Giunta Comunale in accordo con la Direzione della struttura, definisce le modalità di riferimento e le garanzie per gli utenti. Essa è un punto di riferimento e di trasparenza per l'esterno e tiene conto di quanto definito nel presente regolamento.

Essa viene aggiornata periodicamente.

La gestione della struttura si basa sul fornire ai residenti un servizio di qualità.

I principi fondamentali a cui ispirarsi sono fra l'altro: il diritto di cittadinanza sociale, l'equità ed eguaglianza, la centralità della persona, l'autonomia, il benessere dei residenti, la qualità della vita, il diritto di scelta, il rispetto della privacy, la libertà di movimento.

La gestione della struttura avviene nel rispetto delle normative Nazionali e Regionali e l'erogazione dei servizi viene attuata in base ai protocolli ed alle procedure interne.

ART. 15

(Dati all'ammissione, privacy e residenza anagrafica)

Il residente e/o i suoi familiari, all'atto dell'ammissione, indicano in una scheda personale, oltre ai propri dati anagrafici, nomi e indirizzi di familiari o conoscenti ai quali la struttura deve rivolgersi in caso di necessità.



Sempre all'ammissione l'anziano e/o i suoi familiari autorizzano la struttura alla gestione dei dati personali in base alla legge sulla privacy ed esprimono il consenso alle cure.

Entro trenta giorni dall'ammissione definitiva presso la Residenza il Direttore come Capo Convivenza, di norma, provvede al cambiamento di residenza anagrafico del residente ammesso.

ART. 16 (Spese di viaggio e corredo personale)

Le spese di viaggio per recarsi dalla località di provenienza a quella in cui è situata la Struttura sono a carico dell'interessato o del Comune o dell'Azienda Sanitaria Locale che ha curato l'ammissione. Così ogni altro viaggio effettuato nel corso dell'ospitalità per qualsiasi scopo, compreso l'eventuale rientro a domicilio.

Il residente deve essere munito di corredo personale sufficiente. La dotazione e l'integrazione di indumenti personali, ove l'anziano non possa provvedere con i mezzi propri o con l'aiuto di congiunti, fanno carico al Comune dell'ultima residenza.

ART. 17 (Assegnazione posto letto)

All'atto dell'ingresso al residente viene assegnato un posto letto, in base alla proposta dell'èquipe socio-sanitaria della struttura in un posto tra quelli al momento disponibili. Nel caso un residente non si trovi bene con il proprio compagno di camera può fare richiesta di spostamento e, appena possibile, verrà trovata una sistemazione più idonea dall'equipe socio sanitaria.

Di norma viene assegnato l'alloggio in una camera doppia.

Per gli autosufficienti vitalizi può essere assegnata una camera singola, secondo criteri di anzianità di ammissione quali residenti definitivi. Per quanto riguarda l'ospitalità di non autosufficienti nella Residenza Sanitaria Assistenziale, non è prevista l'assegnazione di camere singole sulla base dell'anzianità, ma l'ospitalità nei diversi tipi di alloggi è disposta dall'equipe socio-sanitaria di volta in volta secondo le condizioni particolari e psico-fisiche del residente ricoverato.

All'anziano ospitato come autosufficiente qualora venga trasferito provvisoriamente nella RSA, in quanto riconosciuto Non Autosufficiente ai sensi della normativa vigente, può essere conservato anche il posto che occupava fra gli autosufficienti, per un periodo temporaneo fino a quando lo riterrà opportuno la direzione della struttura, secondo il suo insindacabile giudizio.

Per motivi di servizio si potrà procedere allo spostamento dell'anziano dalla camera che occupa su parere dell'èquipe socio-sanitaria, dovrà comunque essere informata preventivamente la famiglia ed il residente stesso.

ART. 18 (Diritti del residente per l'alloggio)

Il residente potrà nei limiti delle possibilità della struttura e compatibilmente con le esigenze altrui:

- 1. arredare le pareti con fotografie e quadri personali e sistemare propri soprammobili, con l'assenso della direzione e degli eventuali compagni di stanza;
- 2. usare proprio apparecchio radio e TV, purché non arrechi disturbo agli altri residenti;
- 3. tenere vasi di fiori o piante, purché in numero non eccessivo e non ingombrante né costituenti pericolo per terzi;
- 4. soggiornare liberamente nella stanza da letto ad esclusione dei periodi destinati alla pulizia del locale;
- 5. arredare con qualche mobile di proprietà la stanza, previo esame di essi dal punto di vista igienico, funzionale e delle normative vigenti da parte della direzione della Residenza, con l'impegno di rimozione, alla cessazione del rapporto assistenziale, da parte del residente e dei propri familiari;
- 6. usare il telefono che si trova in ogni piano della struttura.

Ad ogni residente verrà assegnato un letto, un armadio, un comodino e gli altri elementi che si trovano nella camera.

Possono essere assegnate ai coniugi, ai conviventi o ai fratelli una stanza in comune, salvo che le tipologie dei loro bisogni socio assistenziali non siano compatibili tra loro.

ART. 19 (Doveri del residente per l'alloggio)

Il residente dovrà osservare l'ordine delle cose di sua proprietà, non tenere nella stanza da letto cibi e bevande che possano influire sull'igiene dell'ambiente, non tenere animali, salvo espressa autorizzazione della direzione. Per sostenere l'affettività degli anziani gli animali possono essere collocati in appositi spazi della struttura in base ad uno specifico progetto.

Nella struttura è vietato fumare, è possibile fumare solo all'aperto.

E' fatto divieto assoluto di uso di fonti di calore nelle camere o di quant'altro possa essere ritenuto pericoloso e non in regola con le norme previste dalle vigenti leggi per le strutture comunitarie.

Il residente ed i suoi parenti devono rispettare il riposo dei compagni di stanza, ponendo attenzione a non far rumore e a non parlare a voce alta durante le ore considerate di riposo.

Anche nella sala da pranzo, durante le ore dei pasti, il residente dovrà fare attenzione a limitare tutti i rumori e a non parlare a voce alta. L'uso dei locali collettivi deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dalla direzione.

E' fatto divieto di ospitare nel proprio alloggio, anche per una sola notte, persone estranee, qualunque sia il legame di parentela e di amicizia del residente.

ART. 20

(Impegni del residente per l'alloggio)

Il residente si impegna a:

- 1. osservare le regole di igiene personale e dell'ambiente;
- 2. mantenere in buono stato l'alloggio, gli impianti e le apparecchiature che vi si trovano installate e ad adeguarsi alle richieste della struttura al fine di garantirne la perfetta utilizzazione;
- segnalare l'eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle apparecchiature idrauliche ed elettriche dell'alloggio. E' vietata la riparazione o la manomissione da persone non autorizzate dalla struttura;

- 4. consentire al personale di servizio o a qualsiasi altra persona, incaricata dalla struttura, di entrare nell'alloggio per provvedere a pulizie e riparazioni;
- 5. è fatto divieto assoluto a tutti i residenti di tenere nell'alloggio alcun tipo di arma anche se munita di autorizzazione di Pubblica Sicurezza. Il residente dovrà consentire la visita della camera e di quanto in essa contenuto in qualsiasi momento su richiesta della direzione.

Il residente è tenuto a risarcire all'Amministrazione i danni arrecati per propria incuria o trascuratezza.

ART. 21 (Posti in sala da pranzo)

Il residente, in grado di farlo, all'atto dell'ingresso può scegliere un posto in sala da pranzo tra quelli non occupati da altri. Egli cercherà di mantenerlo stabilmente, salvo cambiamenti dovuti ad esigenze varie anche su richiesta degli anziani, e comunque nel rispetto della vita comunitaria.

Gli autosufficienti hanno i loro posti per il pranzo nel salone, i non autosufficienti nelle salette da pranzo di nucleo, i medesimi, compatibilmente con il loro grado di disabilità possono scegliere di consumare i pasti nel salone.

La colazione, il pranzo e la cena, per gli anziani autosufficienti, sono serviti nel salone da pranzo, di norma agli orari fissati ma possono variare in base alle necessità dei residenti o della struttura, in questo caso saranno resi noti con avvisi affissi nella struttura. In casi particolari può essere autorizzato il servizio dei pasti in stanza.

Per i non autosufficienti il vitto è servito di norma nelle salette da pranzo di ogni nucleo.

ART. 22 (I servizi offerti)

La Residenza assicura, in base alle modalità fissate nella Carta dei Servizi, i seguenti servizi:

- 1. servizio infermieristico,
- 2. servizio di fisioterapia e di riabilitazione motoria,
- 3. assistenza sociosanitaria,
- 4. servizio amministrativo,
- 5. attività di tempo libero e di animazione,
- 6. servizio di lavanderia e guardaroba,
- 7. servizio di parrucchiere e pedicure,
- 8. vengono garantiti i servizi alberghieri quali il vitto e la pulizia

Per l'attuazione dei servizi di cui sopra la struttura si avvale di personale proprio o in appalto. La struttura si impegna a fornire il servizio religioso, previo accordo con la parrocchia.

ART. 23 (Assistenza socio-sanitaria)

Oltre al servizio infermieristico interno gli anziani residenti nella struttura fruiscono delle prestazioni organizzate dal Servizio Sanitario Nazionale e della convenzione con i medici di medicina generale.

La Residenza mette a disposizione dei medici di fiducia dei residenti interni il proprio ambulatorio.

Ciascun anziano o tutore o familiare effettua liberamente la scelta del proprio medico.

La struttura assicura un'assistenza socio-sanitaria ed integrata ad ogni residente, basata sulla personalizzazione dei progetti assistenziali, per la formulazione dei quali è coinvolta l'èquipe sociosanitari, il medico, o altre figure specialistiche, i familiari e i residenti quando possibile.

I percorsi assistenziali individualizzati sono portati avanti nel rispetto della privacy e con il consenso dell'interessato, dei familiari e/o amministratore di sostegno/tutore.

L'assistenza viene gestita tramite i protocolli previsti.

La documentazione relativa è sempre a disposizione dell'assistito e di coloro che possono avervi accesso, in relazione alla normativa esistente.

ART. 24

(Compiti del servizio infermieristico)

L'assistenza infermieristica è fornita da infermieri, abilitati ai termini di legge, che si occupano della presa in carico complessiva dei problemi sanitari e assistenziali di ogni anziano. Elaborano, in collaborazione con gli altri membri dell'equipe socio-sanitaria, il PAI per ogni anziano, garantendo la continuità degli interventi.

Il personale infermieristico è responsabile della corretta tenuta, approvvigionamento e somministrazione di tutti i farmaci prescritti dai medici per ogni anziano non autosufficiente e, quando è necessario, anche per gli anziani autosufficienti.

Oltre al personale infermieristico, sono utilizzati nel percorso assistenziale: fisioterapisti, animatori e addetti all'assistenza con idonea qualifica professionale, nel rispetto delle ore previste dai parametri regionali.

ART. 25 (Ricovero in ospedale)

Il ricovero in ospedale viene effettuato, per un particolare stato di salute dell'anziano, su ordine del medico personale o di altro sanitario che vi sia trovato nella necessità di visitarlo. Per effettuare il trasporto all'ospedale vengono fissati alcuni criteri di massima: il viaggio viene organizzato dalla struttura per mezzo di autoambulanza pubblica o con automezzo della struttura, sulla base delle indicazioni del medico. Salvo disposizioni diverse, non si prevede l'accompagnamento su detti mezzi da parte degli operatori della Residenza. Durante la permanenza in ospedale la struttura assicura il contatto con l'ospedale per essere al corrente del suo stato di salute, inoltre si impegna a fargli recapitare i capi di biancheria necessari in caso di assenza di riferimenti familiari.

ART. 26 (Vitto)

Il vitto è a carattere familiare. Il menù giornaliero viene predisposto dalla struttura con il parere di esperti. Esso viene reso noto ai residenti con sufficiente anticipo, anche mediante esposizione nelle vicinanze delle sale da pranzo, con indicazione del menù e dei piatti alternativi, che gli anziani possono scegliere liberamente.

Le diete particolari dovranno essere giustificate da apposita prescrizione del medico curante. La struttura si impegna a garantire che gli anziani possano seguire le diete necessarie al loro stato di salute.

ART. 27 (Orari)

Il residente gode della massima libertà, salvo limitazioni imposte dallo stato di salute. La definizione di tali limitazioni sono di competenza del medico curante.

Il residente autosufficiente può entrare e uscire ad ogni ora:

Gli ospiti possono ricevere visite dalle 7.00 alle 20.00, o in altri orari da concordare, evitando solo di recare disturbo agli altri residenti, specialmente nelle ore di riposo e dei pasti.

Non esiste un orario per il "passo" per visitare i residenti. I parenti degli anziani possono entrare nella Residenza in base alla loro volontà, non esistono limitazioni dell'orario di entrata ed uscita.

Il residente deve osservare il silenzio negli orari regolamentati. Nell'uso autorizzato di apparecchi radio e televisivi personali i residenti devono osservare le regole della cortesia, evitando che il volume del suono arrechi disturbo agli altri conviventi.

ART. 28

(Dimissioni e allontanamento del residente)

Il residente può dimettersi con il preavviso di 7 gg., comunicandolo alla Direzione per scritto.

La Struttura comunica ai servizi competenti l'avvenuta dimissione e/o decesso dell'assistito nel termine di 1 giorno lavorativo dalla cessazione delle prestazioni e aggiorna contestualmente il portale regionale di cui all'art. 1 comma 5.

La dimissione degli assistiti, quando non avvenga per decesso o non sia decisa per diretta volontà dell'interessato o di chi ne esercita la tutela, deve essere concordata con servizi competenti, coinvolgendo nella decisione l'interessato stesso o suo legale rappresentante, in particolare al verificarsi dei seguenti casi:

- a) nei casi di variazione dello stato di salute dell'assistito certificato dalla UVM che determini la necessità di diversa tipologia di ricovero;
- b) per manifesta, grave e perdurante incompatibilità dell'assistito o dei suoi familiari con l'ambiente della residenza e/o con gli altri assistiti, comprovata da relazione del Direttore della struttura;
- c) per accertata morosità nel pagamento del corrispettivo sociale del titolo d'acquisto a carico dell'assistito con presa in carico da parte dei servizi competenti, comprensiva dei relativi oneri economici, al fine di garantire la continuità assistenziale.
- d) per accertata morosità nel pagamento della retta a carico della persona in regime privato.

ART. 29 (Ritiro effetti personali e spese funerale)

In caso di decesso del residente, i parenti dovranno mettere la struttura nelle condizioni di poter assegnare gli effetti personali e quant'altro di proprietà del defunto agli aventi diritto, che abbiano presentato tutta la documentazione necessaria alla loro individuazione.

Il Servizio funebre è a totale carico dei familiari, compresa l'individuazione dell'agenzia funebre da incaricare per il servizio.

In caso di persona indigente le spese funebri saranno a carico del Comune di ultima residenza.

ART. 30 (Il tempo libero)

Il residente è libero di organizzare la propria giornata nel modo che ritiene più opportuno, occupando il tempo libero in attività ricreative, culturali e occupazionali, spontaneamente scelte.

Allo scopo il personale della struttura si renderà animatore di iniziative, utilizzando le attrezzature all'uopo predisposte. Le varie attività saranno svolte nei locali a ciò destinati.

A questo riguardo i residenti devono godere di spazi comunitari adeguati, nei quali sia consentito il movimento. Il residente cioè può frequentare liberamente in qualsiasi ora del giorno gli ambienti della struttura messi a disposizione (sala di soggiorno, locali per attività occupazionali, giardino.....).

L'organizzazione della giornata per il residente deve essere garantita rispetto alle sue abitudini ed al contesto sociale di riferimento, facilitando anche i rapporti con i familiari.

ART. 31 (L'integrazione con il territorio)

Per favorire l'integrazione con il territorio la struttura è aperta ad ospitare gruppi ed associazioni, che intendono organizzare attività. In base a tale principio viene promossa la partecipazione anche ad

attività di socializzazione esterne: feste, incontri, spettacoli ecc. In tal caso la struttura assicura il trasporto e l'accompagnamento.

Potranno essere stabilite norme per la partecipazione alle attività della struttura di associazioni di volontariato del territorio, in supporto all'organizzazione della struttura.

ART. 32 (II personale)

Il personale deve essere adeguato al numero dei residenti in maniera da consentire il buon funzionamento dei servizi della struttura. Il personale è tenuto a portare l'uniforme di lavoro che l'Amministrazione fornirà per i servizi di istituto e il cartellino identificativo.

La direzione indice periodicamente assemblee del personale per discutere dei problemi di funzionamento della struttura.

Gli operatori impegnati nell'erogazione dei servizi possono essere sia dipendenti pubblici che di soggetti appaltanti. Il personale tutto deve comunque essere sempre impegnato nel fornire servizi efficienti e professionali, per garantire la qualità della vita agli anziani residenti.

Il Comune di Sarteano può appaltare la gestione dei servizi ad altri soggetti previo espletamento di gara pubblica, in tal caso mantiene comunque la titolarità ed esercita il controllo.

La specificazione dei servizi appaltati è inserita nei capitolati e nei contratti.

L'orario di lavoro ed i turni di attività sono programmati mensilmente, tenendo conto dei parametri del personale previsti dalle normative vigenti.

ART. 33 (Rapporti con il personale)

I rapporti fra il personale della struttura e i residenti dovranno essere improntati al massimo reciproco rispetto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

E' vietata qualunque diversità di trattamento fra i residenti e non sono ammesse mance, compensi o regali di alcun genere al personale da parte dei residenti o dei loro congiunti.

Eventuali reclami inerenti ai servizi od al personale addetto devono essere presentati direttamente alla Direzione.

Il personale mette al centro del proprio lavoro l'anziano e le sue esigenze.

ART. 34 (Rappresentanza dei parenti)

La direzione promuove e favorisce il rapporto dei parenti con gli anziani ospitati e con la struttura, organizza incontri e assemblee con i parenti.

E' costituito un Comitato in rappresentanza dei parenti degli anziani residenti nella struttura, con elezione fino a 7 membri in un'apposita assemblea, in base ai voti ottenuti.

Tale Comitato, che avrà di norma durata biennale, ha il compito di verificare l'andamento del servizio erogato dalla struttura, proponendo suggerimenti alla direzione e al Comune di Sarteano **ART. 35**

(Rappresentanza dei residenti) E'

costituita la rappresentanza dei residenti con lo scopo di:

- realizzare la partecipazione e la collaborazione dei residenti nella gestione sociale dei servizi;
- fornire suggerimenti e proposte per la migliore realizzazione dei programmi;
- collaborare con la direzione, con i residenti e con il personale, al fine di stabilire rapporti di solidarietà, amicizia e reciproca comprensione.

Essa si compone di tre membri effettivi e tre membri supplenti eletti di norma ogni due anni con le modalità stabilite dall'assemblea dei residenti.

La direzione promuove contatti e convoca assemblee per informare i residenti sull'andamento e

sul funzionamento della struttura.

Viene posta attenzione alla valutazione del gradimento e della soddisfazione per i servizi erogati, promuovendo indagini fra i residenti e i loro familiari.

ART. 36 (Trasparenza)

La gestione della Struttura è improntata alla trasparenza, pertanto le relative informazioni saranno disponibili sia presso gli uffici che sul sito del Comune di Sarteano, chiunque può chiedere atti e documentazione in merito, che sarà fornita dalla Direzione nel rispetto della normativa sulla privacy.

ART. 37 (Norma transitoria)

Le garanzie per il pagamento della retta, prestate a favore dell'Ente antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, al momento in cui verranno in scadenza, accertata l'assenza di morosità, previa sottoscrizione da parte del residente o amministratore di sostegno o tutore e/o parenti di nuovo contratto di ospitalità, potranno essere sostituite con quanto previsto all'art. 8 ovvero:

- deposito cauzionale infruttifero di due mensilità anticipate determinate in base alla quota sociale posta a loro carico o costituzione di fidejussione bancaria per una somma equivalente.

Fatto salvo quanto previsto al precedente capoverso, le disposizioni di cui al presente Regolamento saranno esecutive non solo per le nuove ammissioni, ma anche per i residenti presenti in struttura a cui verrà consegnato il presente Regolamento che dovrà essere formalmente accettato.

ART. 38 (Rinvio)

Per quanto non compreso nel presente Regolamento si rinvia alle normative nazionali e regionali in materia, ai regolamenti dell'Ente, alla Carta dei Servizi e a tutte le disposizioni emanate dal Comune di Sarteano.